



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18 aprile 2023

DETERMINAZIONE N. 47/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA AGENTI IMMOBILIARI RIUNITI S.A.S. DI CRESCINI GEOM. PIERCARLO & C.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società Agenti Immobiliari Riuniti S.a.s. di Crescini Geom. Piercarlo & c. con sede in Rezzato (BS) via Europa n. 9 e iscritta nel registro delle imprese al n. 02870910177;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 300822 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 17 dicembre 1986, l'attività di agente immobiliare e che il sig. Piercarlo Crescini risulta essere legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 42974 dell'11 maggio 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 gennaio 2023, prot. n. 2619, a carico dell'impresa in parola nella persona del legale rappresentante sig. Piercarlo Crescini che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che, in sede di audizione, il convocato sig. Piercarlo Crescini ha dichiarato di non disporre di ulteriore documentazione comprovante la garanzia assicurativa dell'impresa per il periodo indicato e ha affermato che in data 10 giugno 2021 è stata stipulata una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come da verbale n. 23005/AU del 31 gennaio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente immobiliare per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa Agenti Immobiliari Riuniti S.a.s. di Crescini Geom. Piercarlo & c., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Piercarlo Crescini;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Agenti Immobiliari Riuniti S.a.s. di Crescini Geom. Piercarlo & c., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Piercarlo Crescini, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 22 al 24 giugno 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990.

Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)